



## Edizione di giovedì 22 Aprile 2021

### EDITORIALI

[\*\*Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 19 aprile\*\*](#)  
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

### BILANCIO

[\*\*Il valore limite di rivalutazione: la divergenza tra prospettiva civilistica e fiscale\*\*](#)  
di Massimo Buongiorno

### IVA

[\*\*Le vendite a distanza dei beni nei Paesi UE\*\*](#)  
di Luca Mambrin

### AGEVOLAZIONI

[\*\*La “misurazione” delle nuove attività sportive nella Riforma dello Sport – II° parte\*\*](#)  
di Luca Caramaschi

### IMPOSTE INDIRETTE

[\*\*Agevolazione prima casa: irrilevante la condizione sospensiva\*\*](#)  
di Euroconference Centro Studi Tributari

### ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

[\*\*Attività professionale affiancata da una società di servizi: cessione d'azienda e contratti con la P.A.\*\*](#)  
di Andrea Beltrachini di MpO & Partners

## IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

### Caratteristiche di una donna leader

di Luisa Capitanio – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

## EDITORIALI

### ***Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 19 aprile***

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

Seminario di specializzazione

## IL SUPERBONUS E LE ULTIME NOVITÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **38esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state analizzate tutte le novità della **scorsa settimana**, dedicando ampio spazio, nello speciale **“agevolazioni edilizie”**, alla **risposta all’istanza di interpello n. 254/2021**, avente ad oggetto la **detrattabilità delle spese per i servizi del general contractor**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata dedicata alle **modalità di compilazione del modello Iva TR**, soffermando infine l’attenzione, nella **sessione di approfondimento**, ai **termini decadenziali delle cartelle di pagamento**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: le **risposte** verranno caricate, a partire da oggi, sulla **Community di Euroconference In Diretta** su *Facebook*, nonché nella sezione materiali di **Euroconference In Diretta** sulla piattaforma ***Evolution***.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

**3. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI E DECADENZA DALLE RATEAZIONI**

**2. FATTURA EMESSA DAL GENERAL CONTRACTOR. ALIQUOTA IVA**

**1. AMMINISTRATORE CONDOMINIALE NOMINATO RESPONSABILE DEI LAVORI**

Per aderire alla **Community** di **Euroconference** **In Diretta** ?  
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

## # 10

### **Consulenza fiscale addebitata dal General Contractor**

---

***Anche il costo della consulenza fiscale può essere addebitato dal g.c.? Risulta agevolabile con il superbonus?***

**R.G.**

Il costo della consulenza fiscale può essere addebitato, ma non è detraibile trattandosi di un costo non “direttamente” imputabile alla realizzazione dell'intervento.

## # 9

### **Visto di conformità e superbonus. Intervento general contractor**

---

***Il costo del visto di conformità può essere addebitato dal general contractor? In che misura è agevolabile?***

**A.R.**

Sì, il costo del visto di conformità può essere addebitato dal general contractor e rientra nei massimali di spesa previsti per i singoli interventi.

## # 8

### **Rimborso credito Iva trimestrale e esercizio biennale attività**

---

***Richiesta rimborso oltre 30.000 € e soggetti a rischio: per la verifica del limite di 2 anni rileva la data di inizio attività o di apertura della partita Iva? 2 anni dalla data di presentazione del Modello Iva TR o 2 periodi d'imposta?***

**P.F.**

---

Con riferimento al quesito prospettato dal Collega, assumono rilievo i chiarimenti offerti dall'Agenzia delle entrate con la circolare 6/E/2015.

Con la circolare in esame, infatti, è stato precisato che, ai fini dell'individuazione del periodo di due anni, deve essere considerato l'effettivo esercizio dell'attività, che ha inizio con la prima operazione effettuata. Non è sufficiente, quindi, verificare soltanto la data di apertura della partita Iva.

In merito al secondo quesito, invece, si precisa che il biennio va calcolato dalla data di presentazione del Modello Iva TR e non come "periodo d'imposta".

Quindi, ipotizzando che il contribuente intenda richiedere il rimborso presentando l'istanza in data 19.04.2021, è necessario verificare che l'attività sia effettivamente iniziata prima del 19.04.2019.

## # 7

### **Acconto Irap non dovuto e perdita del beneficio del Decreto Ristori**

*Una società costituita a gennaio 2020 non aveva ovviamente obbligo di pagare il primo acconto Irap 2020 che è stato soppresso: resta quindi esclusa da questa agevolazione e dovrà pertanto pagare l'intero importo dell'Irap?*

**B.S.**

---

Sì, dovrà pagare l'intero importo dovuto a titolo di saldo.

## # 6

### **Avvisi bonari: nessuna sospensione prevista**

---

*Non mi è chiaro se gli avvisi bonari già arrivati (no cartelle) al momento siano sospesi/congelati*

**ST. ASS. AC**

---

L'articolo 157 del Decreto Rilancio ha previsto una sospensione dei termini per l'invio degli avvisi bonari e il Decreto Sostegni ha introdotto una nuova modalità di definizione agevolata degli stessi.

Per quanto riguarda, invece, gli avvisi bonari già inviati, i termini di versamento non possono beneficiare di alcuna sospensione.

## # 5

### Rapporto tra general contractor e professionisti

**È possibile interpretare la risposta dell'Agenzia delle Entrate sul g.c. come segue: se il g.c. non addebita nulla a titolo di coordinamento e se i professionisti sono incaricati dallo stesso e non dal committente, potrebbe essere tutto agevolato 110%?**

**R. R.**

È riconosciuta la detraibilità dei compensi fatturati dai professionisti al general contractor e poi da questi rifatturati al committente finale (sempre, ovviamente, che si tratti di compensi per prestazioni che assumono rilievo nell'ambito della disciplina in esame).

Pertanto, nella fattura emessa dal general contractor per riaddebitare al committente le spese relative ai servizi professionali, o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso.

Ferma restando, quindi, la non detraibilità dei compensi per l'attività di coordinamento, il general contractor può pagare, in forza di precedenti rapporti contrattuali, gli stessi professionisti che, tra l'altro, sono chiamati a valutare anche la congruità delle spese, non sussistendo, almeno ad avviso dell'Agenzia delle entrate, alcuna forma di incompatibilità.

Generalmente, tuttavia, anche per questioni legate alla responsabilità dei professionisti e alle criticità nell'ambito dei risarcimenti assicurativi, si evita l'incarico diretto da parte del general contractor, preferendo percorrere strade come quella del mandato senza rappresentanza.

## #4

### Fatture riaddebitate dal General Contractor e detraibilità Iva

**In caso di committente soggetto privato e di general contractor che provveda a riaddebitare le fatture per le consulenze professionali. L'iva su tali fatture emesse dai professionisti al general contractor è quindi indetraibile?**

**G. E.**

È necessario verificare lo schema contrattuale che, di volta in volta, viene applicato. Sovente si ricorre al mandato senza rappresentanza (come anche illustrato nella risposta all'istanza di interpello n. 254/2021).

Nell'ambito del mandato senza rappresentanza, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lett. b),

D.P.R. 633/1972 la base imponibile delle prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza è costituita *“rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione”*.

Ai fini Iva, dunque, vi è un doppio trasferimento del servizio, che comporta due distinte prestazioni di servizi ai fini Iva.

Il professionista mandante emetterà fattura al general contractor mandatario, indicando il prezzo delle prestazioni al netto dell'eventuale provvigione. Il general contractor, successivamente, emetterà fattura al privato che ha richiesto l'intervento e che intende beneficiare delle detrazioni edilizie.

Il general contractor potrà detrarre l'Iva sulla fattura ricevuta e dovrà versare l'Iva sugli importi finali fatturati al committente: in altre parole, l'Iva che sarà dovuta dal mandatario sarà soltanto quella sulla provvigione (ovvero sulla differenza tra le due prestazioni).

Si ricorda, tuttavia, che, nell'ambito del contratto di mandato senza rappresentanza, il mandatario si limita a riaddebitare i costi: a diverse conclusioni, invece, si dovrebbe giungere nel caso in cui vengano fornite prestazioni ulteriori o diverse (sul punto si richiama la risoluzione 35/E/2001).

## # 3

### **Sospensione dei pagamenti e decadenza dalle rateazioni**

---

***La sospensione dei ruoli, se non ho capito male, non prescinde dal non dover superare 10 rate non versate. Ad un cliente che non ne aveva già versate 6, prima della sospensione ne abbiamo sospese solo 3 rate fino ad arrivare a 9 rate. Si può andare oltre?***

#### **B. L.**

---

Come noto, il Decreto Rilancio ha portato da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Successivamente, il Decreto Ristori ha esteso tale agevolazione anche a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.

La richiamata possibilità, tuttavia, deve essere letta tenendo conto della prevista sospensione dei pagamenti.

Pertanto, se il contribuente avrà difficoltà, il prossimo 31 maggio 2021, a pagare tutte le rate

dovute, comunque non subirà la decadenza dal piano di rateazione se ometterà di pagare soltanto 4 rate (le quali andranno a sommarsi alle altre 6 non pagate). Oggi, invece, non può verificarsi alcuna decadenza.

## # 2

### **Fattura emessa dal general contractor. Aliquota Iva**

---

#### ***Il general contractor riceve fatture con Iva e le riemette con Iva? Con quale aliquota?***

**D.F.**

Anche in questo caso si rende necessario verificare quale schema contrattuale è stato adottato. Se, come generalmente accade, si è fatto ricorso al contratto di mandato senza rappresentanza, ai fini Iva si assiste ad un doppio trasferimento del servizio, che comporta due distinte prestazioni di servizi ai fini Iva: una tra mandante e mandatario; l'altra tra il mandatario e il terzo contraente.

Ai fini della corretta individuazione dell'aliquota Iva è necessario ricordare che le prestazioni fatturate nell'ambito del rapporto tra mandatario e terzo conservano la stessa natura delle prestazioni fatturate nell'ambito del rapporto tra mandante e mandatario.

Si pensi al caso delle spese del professionista con il quale il general contractor ha stipulato un contratto di mandato senza rappresentanza: i compensi saranno fatturati dal professionista con aliquota Iva del 22% e rifatturati dal general contractor alla stessa aliquota (sul punto la circolare 71/E/2000 ha precisato che alle prestazioni professionali si applica l'aliquota Iva del 22% perché non relative alla realizzazione dell'intervento, ma a questo collegate in maniera indiretta).

Sovente accade invece che si faccia ricorso allo schema del contratto di subappalto. In questo caso è necessario ricordare che il reverse charge non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale, a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori (articolo 17, comma 6, lettera a, D.P.R. 633/1972).

I subappaltatori, dunque, dovranno emettere regolare fattura con Iva e applicheranno la stessa aliquota che sarà applicata dal general contractor in fattura.

Anche in questo caso, però, si rende necessario evidenziare che non può trovare applicazione, nell'ambito dei subappalti, la previsione dell'articolo 7, comma 1, lettera b, L. 488/1999, ragion per cui, negli specifici casi richiamati dalla norma, sebbene il general contractor possa applicare l'aliquota Iva del 10% (sussistendone i presupposti) lo stesso non può essere fatto dall'impresa subappaltatrice, che applicherà, dunque, l'aliquota del 22%.

## # 1

### **Amministratore condominiale nominato responsabile dei lavori**

***Casistica: amministratore condominio anziché fare fattura ai condomini per gestione lavori, compenso che non sarebbe detraibile, fa la fattura al general contractor con dicitura “competenze professionali responsabile lavori cantiere” – detraibile?***

#### **ST. ASS. AC**

L'amministratore di condominio è spesso nominato responsabile dei lavori e, in questo caso, il compenso relativo alla richiamata prestazione può essere ritenuto detraibile.

Si tratta di un incarico molto delicato, al quale sono connesse importanti responsabilità, non solo civili ma anche penali, che si raccomanda quindi sempre di valutare con grande attenzione.

Ai sensi dell'articolo 89 D.Lgs. 81/2008, tra l'altro, il responsabile dei lavori è nominato dal committente (*“responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”*) ragion per cui, ferma restando la detraibilità dei compensi spettanti, si ritiene più corretta la nomina da parte del condominio.

Per aderire alla **Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



# COMMUNITY

## BILANCIO

### ***Il valore limite di rivalutazione: la divergenza tra prospettiva civilistica e fiscale***

di Massimo Buongiorno

Seminario di specializzazione

## LE COMUNICAZIONI E LE DICHIARAZIONI DELLA HOLDING

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **rivalutazione** dei beni di impresa prevista dall'[articolo 110 D.L. 104/2020](#) ripropone, anche per il bilancio 2020, il **discusso tema del valore limite nella duplice accezione civilistica e fiscale**.

Il riferimento normativo è contenuto nell'[articolo 11, comma 2, L. 342/2000](#): “*I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri*”.

Sotto il profilo civilistico, il **documento interpretativo Oic n. 7 del 31.03.2021** commenta, al paragrafo 14, che **per individuare il limite massimo della rivalutazione si può utilizzare sia il criterio del valore d’uso sia del valore di mercato**.

Il riferimento terminologico rimanda al **principio contabile Oic 9**, secondo il quale il **valore d’uso dipende dalla capacità di produrre reddito e generare liquidità di uno specifico bene per la specifica società** che effettua la valutazione mentre **il valore di mercato esprime il prezzo più probabile** che il bene può avere in una normale negoziazione di mercato.

Ad esempio, il **valore di uso** di un immobile è pari al **valore attuale dei canoni** attesi di locazione stipulati dalla società che lo possiede mentre il **valore di mercato** stima, sulla base di recenti contrattazioni, quale può essere il **prezzo di vendita dell’immobile** date le condizioni, la collocazione geografica e la dinamica corrente di mercato.

Lo stesso **documento interpretativo Oic n. 7**, al paragrafo 17, prevede che, **prima della rivalutazione, debbano essere effettuati gli ammortamenti che sono quindi calcolati sui valori non rivalutati**.

La rivalutazione ha per oggetto **l'incremento del valore netto contabile di bilancio fino ad un massimo costituito dal valore economico del bene**.

L'[articolo 5 D.M. 162/2001](#) prevede che la rivalutazione possa essere effettuata utilizzando tre metodi alternativi:

1. **rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento, mantenendo inalterata la durata originaria del processo di ammortamento oltre che l'incidenza percentuale delle aliquote di ammortamento rispetto al costo storico rivalutato;**
2. **rivalutazione del solo costo storico;**
3. **riduzione del fondo ammortamento.**

L'applicazione alternativa dei tre metodi deve avere **gli stessi effetti sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto**.

Una **consolidata posizione dell'Agenzia delle Entrate**, confermata nella [circolare 14/E/2017](#), ultimo documento di prassi sul punto, sostiene che la rivalutazione effettuata secondo **il primo e il secondo metodo** *“non potrà mai portare il costo [storico] rivalutato del bene ad un valore superiore a quello di sostituzione. Per valore di sostituzione si intende il costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia, oppure il valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino della sua originaria funzionalità”*.

Questa posizione dell'Agenzia delle Entrate introduce di fatto un doppio limite di valore: il **primo**, previsto dall'[articolo 11 L. 342/2000](#), per il quale il valore netto contabile rivalutato del bene non può eccedere il suo **valore economico**, ed il **secondo che il costo storico rivalutato non superi il costo di sostituzione** a nuovo dello stesso bene.

Per quanto la **nozione di costo di sostituzione sia nota in dottrina** ed anche nei principi italiani di valutazione (PIV III.6.3), l'utilizzo che ne viene fatto lascia non poche perplessità, posto che da un lato i **metodi sono solamente mezzi tecnici** per rivalutare il netto contabile e dall'altro il **vincolo del valore economico del bene pare sufficiente ad evitare che i valori rivalutati risultino “gonfiati”**.

Tale posizione di prassi può essere **molto penalizzante**: si pensi al caso di un **impianto caratterizzato da tecnologia matura con un florido mercato dell'usato e costo del nuovo relativamente stabile**. È possibile che a fronte di un **costo storico coincidente con il costo di sostituzione a nuovo, il valore di mercato del bene usato sia significativamente maggiore del netto contabile e quindi rivalutabile**. In questo caso, però, l'unico metodo adottabile è il terzo, la riduzione del fondo ammortamento, ed **ove il fondo ammortamento fosse incapiente** rispetto al differenziale rivalutabile sul netto contabile, si avrebbe, poi, la curiosa **conseguenza di non poter effettuare la rivalutazione per l'importo voluto**.

L'**impossibilità di utilizzare il primo metodo di rivalutazione ha importanti implicazioni fiscali**. Esso infatti mantiene costante l'aliquota di ammortamento e, ove questa coincidesse con

**quella massima deducibile, gli ammortamenti civilistici sui valori rivalutati sarebbero interamente deducibili.**

Al contrario, **utilizzando il terzo metodo** che mantiene costante il costo storico, **gli ammortamenti sui maggiori valori eccederebbero il limite di deducibilità nei singoli esercizi** e dovrebbero essere **recuperati fiscalmente al termine del periodo di ammortamento civilistico del bene.**

È auspicabile che nei prossimi interventi di prassi, **l'Agenzia delle Entrate riveda la sua posizione che discrimina alcune situazioni rispetto ad altre** e, di fatto, **intende limitare l'accesso a metodi di rivalutazione pienamente legittimi.**

## IVA

### **Le vendite a distanza dei beni nei Paesi UE**

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

## **L'IVA NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI A SEGUITO DELLE MODIFICHE COMUNITARIE**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Sulla base dell'attuale formulazione dell'[articolo 41, comma 1, lettera b\), D.L. 331/1993](#), costituiscono **cessioni non imponibili** anche le **cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili**, di beni **spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro** nei confronti di cessionari:

- **non soggetti passivi d'imposta** sugli acquisti intracomunitari;
- che non abbiano **optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari**.

Non rientrano nella disposizione in esame cessioni di:

- **mezzi di trasporto nuovi**;
- **beni soggetti ad accisa**;
- beni da **installare, montare o assiemare** da parte del fornitore o per suo conto.

In merito alle corrette **modalità applicative** della norma si ricorda che con l'[articolo 11-quater, comma 1, D.L. 35/2005](#), il Legislatore, con l'obiettivo di allineare la disciplina nazionale a quella comunitaria, ha fornito **un'interpretazione autentica** della locuzione *“cessioni in base a cataloghi per corrispondenza e simili”* specificando che la stessa va riferita alle *“cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell'ordine di acquisto”*.

Pertanto, possono essere considerate **“vendite a distanza”** ed essere soggette alla norma in esame anche le cessioni per le quali **l'ordine di acquisto sia stato effettuato direttamente presso la sede del cedente**, a condizione che i beni siano comunque spediti o trasportati nello Stato UE di destinazione a cura del cedente o da un terzo per suo conto.

La disposizione **non si applica** altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro **non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 euro**, ovvero **l'eventuale minore ammontare stabilito da questo Stato** nella propria legislazione

interna.

In tal caso è ammessa **l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro** dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile.

Secondo la norma sopra richiamata, dunque, *“le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni”* destinate a consumatori finali, **sono soggette ad Iva nello Stato di residenza del cedente** se l'ammontare delle cessioni di beni spediti o trasportati nell'altro Stato membro non ha superato nell'anno precedente, e non supera in quello in corso, l'importo di **100.000 euro** (ovvero l'eventuale minore ammontare stabilito da detto Stato nella propria legislazione interna a norma dell'articolo 34 della Direttiva 2006/112/CE) e **salvo diversa opzione da parte del cedente**.

**Superato il limite di 100.000 euro** l'operazione sarà soggetta ad Iva nello stato di destinazione, con obbligo da parte del cedente di identificarsi, se previsto, o di nominare un rappresentante fiscale.

In **caso di superamento di tale soglia nel corso dell'anno**, le cessioni già eseguite si intendono effettuate nello Stato membro di origine o Stato di residenza del soggetto passivo cedente, mentre quelle effettuate a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della predetta soglia si intendono eseguite nello Stato membro di destinazione, con effetto per tutte le vendite a distanza effettuate nella restante parte dell'anno.

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 255 del 16.04.2021](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al rimborso Iva nel caso in cui **l'imposta sia stata versata erroneamente in Italia da parte di un soggetto che effettua vendite a distanza nell'Unione europea**.

L'[articolo 11-quater D.L. 35/2005](#) dispone infatti che *“se lo Stato membro di destinazione del bene richiede il pagamento dell'imposta ivi applicabile sul corrispettivo dell'operazione già assoggettata ad imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato, il contribuente può chiedere la restituzione dell'imposta assolta, entro il termine di due anni, ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 546/1992, decorrente dalla data di notifica dell'atto impositivo da parte della competente autorità estera. Su richiesta del contribuente, il rimborso dell'imposta può essere effettuato anche tramite il riconoscimento, con provvedimento formale da parte del competente ufficio delle entrate, di un credito di corrispondente importo utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”*.

La [circolare 20/E/2006](#) ha chiarito che la norma in esame consente al contribuente, che abbia già corrisposto indebitamente l'Iva in Italia e che sia chiamato a versare l'imposta anche nel Paese membro di destinazione del bene, di attivare il procedimento del **“rimborso anomalo”** di cui all'[articolo 21 D.Lgs. 546/1992](#), chiedendo la restituzione dell'imposta assolta **entro un**

**termine di due anni**, termine da far decorrere dalla **data di notifica dell'atto impositivo da parte della competente autorità estera**.

Da tale data il contribuente ha, dunque, **due anni di tempo** per presentare istanza di rimborso dell'imposta già assolta in Italia. Per ottenere il rimborso, inoltre, non è sufficiente il **mero avvio della procedura di controllo** da parte dell'autorità dell'altro Paese membro, ma occorre che quest'ultimo faccia valere la pretesa impositiva tramite **notifica del relativo atto di accertamento**.

Per i **periodi d'imposta non ancora accertati**, invece, l'Agenzia ha chiarito che **non è ammissibile** il ricorso alla **dichiarazione integrativa** di cui all'[articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#), né al **rimborso ex articolo 38 D.P.R. 602/1973**, in quanto trattasi di disposizioni destinate al **recupero delle imposte dirette**; non sarà altresì, consentito il ricorso alla **dichiarazione integrativa ex articolo 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998**, in quanto l'imposta a debito riportata nelle dichiarazioni annuali presentate è conforme alle fatture emesse nei confronti dei cessionari con riferimento alle quali, stante il decorso dell'anno, **non è consentita l'emissione di note di variazione ex articolo 26, comma 3**.

Il contribuente può invece chiedere il **rimborso** in Italia *ex articolo 30-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972* riproponendo a fini Iva quanto già disposto dall'[articolo 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#).

In tale caso è possibile richiedere il **rimborso dell'Iva** non dovuta nello Stato italiano considerando quale *dies a quo* dal quale far decorre il termine biennale **il momento in cui l'imposta è stata assolta in Italia**. A tal fine il contribuente deve dimostrare che l'Iva andava versata nel Paese membro di destinazione.

## AGEVOLAZIONI

# **La “misurazione” delle nuove attività sportive nella Riforma dello Sport – II° parte**

di Luca Caramaschi

**DIGITAL** Seminario di specializzazione

## **LE FONDAZIONI E IL TERZO SETTORE**

[Scopri di più >](#)

Proseguendo le riflessioni iniziate nel [contributo precedente](#) e volendo distinguere, nel nuovo scenario disegnato dalla Riforma dello sport, le **attività “principali” da quelle “secondarie”**, proviamo in primo luogo a definire le prime partendo dalle disposizioni non più in vigore (in quanto abrogate) ma ancora formalmente applicabili stante, come già detto, il differimento al 2022 (gennaio o luglio) nell'applicazione delle nuove disposizioni.

Secondo quanto previsto dalla [lettera b\) del comma 18 dell'articolo 90 L. 289/2002](#) (legge finanziaria per l'anno 2003) nello statuto delle società e associazioni sportive dilettantistiche deve essere espressamente previsto *“l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica”*.

Nella successiva [circolare 21/E/2003](#) l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che, con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, L. 400/1988](#), nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e **dell'ordinamento sportivo**, sono individuati *“i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a ..... 3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive”*.

Il mancato rispetto di questa previsione (ovviamente da verificarsi non solo in termini formali ma anche sostanziali) determina, come confermato dalla stessa [circolare 21/E/2003](#), l'impossibilità di ottenere l'iscrizione nell'apposito **registro istituito presso il Coni**, oltre che di beneficiare del particolare regime agevolativo riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Con la **delibera n. 1574 del 18.07.2017**, con la quale il Consiglio Nazionale del Coni ha approvato il nuovo regolamento di funzionamento del Registro telematico (definito **“Registro**

Coni 2.0”), sono state fornite specifiche definizioni con particolare riferimento a:

- **attività sportiva**: intendendo per tale lo **svolgimento di eventi sportivi** organizzati dall’Organismo sportivo di riferimento (FSN, EPS, DSA);
- **attività didattica**: intendendo per tale i **corsi di avviamento allo sport** organizzati direttamente dall’Organismo sportivo o organizzati dalla associazione/società sportiva se espressamente autorizzati dall’Organismo sportivo di affiliazione;
- **attività formativa**: intendendo per tale **l'iniziativa finalizzata alla formazione de tesserati** dell’Organismo sportivo nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l’ordinamento sportivo.

Ulteriormente, nella richiamata delibera Coni 1574/2017, in corrispondenza dei requisiti previsti per l’iscrizione nel registro, è stato affermato, **all’articolo 3, comma 1, lettera e)**, che le associazioni e le società sportive dovranno dimostrare di svolgere “*comprovata attività sportiva e didattica*” nell’ambito istituzionale dell’Organismo sportivo di appartenenza.

Si osservi che, a questo proposito, il nuovo Regolamento Coni 2.0 presenta una formulazione differente rispetto al **precedente regolamento approvato con delibera Coni n. 1394 del 19.06.2009** che prevedeva – in piena conformità alla previsione normativa – l’iscrizione nel Registro per le associazioni e società sportive dilettantistiche che “*svolgano attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica ...*”.

Sulla base delle richiamate disposizioni hanno quindi trovato collocazione nel Registro nazione telematico tenuto presso il Coni tanto realtà che svolgono prettamente **attività agonistica finalizzata alle competizioni sportive** (la classica squadra che partecipa al campionato organizzato dall’Organismo sportivo di appartenenza), come realtà che, al contrario, svolgono in prevalenza **attività finalizzate alla promozione** e alla diffusione di un determinato sport (si pensi ad un **circolo ippico** che svolge attività di pensionamento dei cavalli per i propri associati, ippoterapia, riabilitazione a cavallo, ecc.) ma anche sodalizi sportivi che svolgono **in via pressoché esclusiva attività didattica** (ad esempio piscine, palestre, organizzazioni di corsi di fitness, danza o altre discipline) finalizzata anch’essa allo sviluppo e alla promozione dell’attività sportiva.

Tutte situazioni sino ad ora ritenute sufficienti a permettere al sodalizio sportivo **l'appartenenza al comparto sportivo dilettantistico** con possibilità di godere delle **agevolazioni fiscali** per esso previste.

A far vacillare questa convinzione è intervenuta di recente una pronuncia del **Collegio di Garanzia dello Sport** del Coni il quale, con la **sentenza n. 29-2021**, ha ribadito la necessaria **rilevanza dell'effettivo svolgimento di "attività sportiva"**, la quale non può difettare sebbene possa “comprendere” anche lo svolgimento di attività didattiche e formative.

Questa **interpretazione il Collegio la ricava**, *in primis*, dalla lettera dell’articolo 3, comma 1,

lettera e), del regolamento del registro Coni 2.0, dove si afferma che le associazioni e le società sportive dovranno dimostrare di svolgere **“comprovata attività sportiva e didattica”**, richiedendo quindi lo svolgimento di entrambe le attività, sportiva e didattica, ma anche dall'[articolo 90, comma 18, L. 289/2002](#), secondo il quale lo statuto delle associazioni sportive dilettantistiche deve prevedere nell'oggetto sociale la **“organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica”**, ed anche dai **“Principi fondamentali degli statuti degli enti di promozione sportiva”** (di cui alla delibera del Coni n. 1623 del 18.12.2018), secondo i quali **“Gli Enti di Promozione Sportiva sono tenuti ad organizzare a favore dei soggetti sportivi ad essi affiliati e tesserati attività sportiva dilettantistica, compresa quella a carattere didattico e formativo”**.

**Nessuna di queste disposizioni**, secondo la richiamata sentenza, consente di ritenere che l'associazione sportiva dilettantistica **possa limitarsi allo svolgimento di un'attività di carattere esclusivamente didattico, senza alcuna attività sportiva**.

A tal proposito, se è vero che la congiunzione **“e”** presente nel regolamento di funzionamento del registro Coni **non lascerebbe spazio ad altre interpretazioni**, è altrettanto vero che la disposizione normativa (il **comma 18** dell'articolo 90), quando parla di **“attività sportiva, compresa l'attività didattica”**, lascerebbe intendere ben altro.

Pertanto, pur se la **“pericolosità” e l'autorevolezza di una siffatta pronuncia** devono far riflettere, a parere di chi scrive la nozione di attività **“sportiva”**, così come declinata *in primis* dal legislatore, dovrebbe essere intesa **in un senso più ampio e comprensivo**, potendosi **ritenere sufficiente la sussistenza di una sola delle attività (sportiva o didattica)** al fine di integrare i requisiti necessari per l'iscrizione nel registro.

Si tengano presenti a tal proposito **due elementi**: il primo è che nel nuovo [articolo 7, comma 1, lettera b\), D.Lgs. 36/2021](#) si parla di **“organizzazione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”**, riproponendo nella sostanza la medesima formulazione dell'[articolo 90, comma 18, L. 289/2002](#), e, in second'ordine, che il registro telematico Coni lascerà il passo al **nuovo registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** previsto dall'[articolo 4 D.Lgs. 39/2021](#) che sarà gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale dovrà, nel termine di 6 mesi, stabilirne **regole e modalità di funzionamento** con proprio provvedimento, come previsto dall'[articolo 11 del citato D.Lgs. 39/2021](#).

È auspicabile che in tale sede vengano correttamente declinate **le attività che permetteranno l'iscrizione nel nuovo registro**, la cui funzione, si ricorda, al pari di quello precedente, è quella di **certificare l'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta** (così si esprime l'[articolo 10, comma 2, D.Lgs. 36/2021](#)).

## IMPOSTE INDIRETTE

### **Agevolazione prima casa: irrilevante la condizione sospensiva**

di Euroconference Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

### LE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO SOCIETARIO E L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'acquisto di una **casa alla condizione sospensiva** della **vendita entro due anni** dell'immobile già detenuto **non** può beneficiare delle **agevolazioni prima casa**, considerata la **stretta formulazione della norma all'epoca vigente**, che richiamava, tra i requisiti, l'**impossidenza di altra abitazione** già acquistata con la richiamata agevolazione. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione con **l'ordinanza n. 10513, depositata ieri, 21 aprile**.

Il caso riguarda un **contribuente** che aveva acquistato un immobile con **l'agevolazione prima casa**, sottponendolo alla **condizione sospensiva della vendita entro due anni** dell'immobile già detenuto quale **prima casa**.

Il contribuente riteneva **spettante l'agevolazione** prima casa, in quanto al momento dell'**effettivo trasferimento della proprietà** (che non coincideva con la stipula dell'anno, ma con l'**avveramento della condizione sospensiva**) lo stesso **non risultava titolare di altro immobile agevolato**.

Di diverso avviso, invece, si era mostrata l'Agenzia delle entrate, che aveva notificato **avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni** con **revoca dell'agevolazione prima casa**, **disconoscendo l'apposizione della condizione** e considerando il **trasferimento** come avvenuto alla **data di stipula dell'atto di acquisto**, quando il contribuente era titolare di un altro immobile agevolato.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, ha **accolto le conclusioni** raggiunte dall'Agenzia delle entrate.

Giova preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'**articolo 14 preleggi**, **non** è ammesso il ricorso all'**analogia** per le norme che riconoscono **agevolazioni e benefici** in deroga al regime ordinario.

Assume peraltro rilievo quanto in passato stabilito dalla stessa **Corte di Cassazione**, la quale ha già avuto modo di precisare che **"il godimento dei benefici fiscali connessi all'acquisto della prima**

**casa** presuppone, tra l'altro, che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nell'atto di acquisto dell'immobile, **dichiarando espressamente, pena l'inapplicabilità** dei benefici stessi: a) di **volersi stabilire nel Comune dove si trova l'immobile**; b) di **non godere di altri diritti reali** su immobili nello stesso comune; c) di **non avere già fruito dei medesimi benefici**, secondo quanto prescritto dalla Nota II bis della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (**nel testo vigente ratione temporis**; Cfr. **Cassazione, n. 3449/2009**; da ultimo, **Cassazione, sez. 6-5, 21 gennaio 2021, n. 1270**).

In considerazione del **dato normativo**, estremamente **puntuale**, è quindi richiesta un'**interpretazione rigorosa della disposizione in esame**, dovendo essere rispettati tutti i **requisiti**, così come previsti.

Non può tuttavia essere ignorato che, più recentemente, la **Legge di stabilità 2016** ha ampliato le possibilità di beneficiare della disposizione in esame, prevedendo, a decorrere dal **1° gennaio 2016**, la possibilità di applicare le **agevolazioni prima casa** anche se il requisito di cui alla lettera c), ovvero **l'impossidenza di altra abitazione già acquistata con la richiamata agevolazione**, non è rispettato alla data dell'acquisto, potendo il contribuente **alienare l'immobile già posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto agevolato**.

Alla luce di tutto quanto appena esposto la Corte di Cassazione ha quindi statuito, con l'ordinanza in esame, il **seguente principio di diritto**: *"in forza di quanto prescritto dalla Nota II bis della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo vigente ratione temporis con riguardo alla fattispecie in giudizio, atteso che la dichiarazione espressa del contribuente nell'atto di acquisto di cui alla lettera c), ovvero l'impossidenza su tutto il territorio nazionale di altra abitazione già acquistata con l'agevolazione fiscale c.d. prima casa costituisce elemento costitutivo per il conseguimento dell'agevolazione medesima, non è possibile condizionare l'efficacia del nuovo acquisto alla rivendita entro un dato termine di quello precedentemente già acquistato con l'agevolazione de qua"*.

## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

### **Attività professionale affiancata da una società di servizi: cessione d'azienda e contratti con la P.A.**

di Andrea Beltrachini di MpO & Partners



***“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”***

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:  
Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.*

Non è raro che un professionista, ai fini dello svolgimento della propria attività, si avvalga anche del supporto di una **società di servizi**, a cui delegare generalmente tutte le prestazioni che non sono riservate al professionista (prima fra tutte la raccolta ed elaborazione dati in materia contabile e/o giuslavoristica) e che sia intestataria, integralmente o parzialmente, della titolarità dei rapporti/beni funzionali all'esercizio dell'intero Studio (ad es. dipendenti, locazione/proprietà dell'immobile, attrezzature, utenze etc.).

In un tale contesto, l'operazione di cessione/aggregazione dell'attività verrà strutturata tramite la combinazione fra un contratto di presentazione/canalizzazione della clientela del professionista ed un contratto di **trasferimento dell'azienda** della società di servizi, eventualmente preceduto da un contratto di affitto (per maggiori approfondimenti si rinvia al nostro precedente articolo <https://mpopartners.com/articoli/attivita-professionale-affiancata-societa-servizi-affitto-azienda/>).

Può accadere che la società cedente sia intestataria di un **contratto con una pubblica amministrazione**, avente ad oggetto la prestazione, a favore dell'ente pubblico, di servizi di contabilità o di elaborazione dati.

Contratto stipulato all'esito vittorioso di una **gara d'appalto**.

Oggetto del presente contributo è quindi capire, mediante una rapida disamina della normativa di settore, la sorte del contratto con la P.A., all'esito della cessione d'azienda.

Continua a leggere su <https://mpopartners.com/articoli/attivita-professionale-affiancata-societa-servizi-cessione-azienda-contatti-pa>

## IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

---

### **Caratteristiche di una donna leader**

di Luisa Capitanio – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

Che cosa contraddistingue una **donna leader**? Quali caratteristiche deve avere e, soprattutto, può metterle in gioco solo se sta alla guida di una organizzazione o di un *team*?

La bella notizia è che la *leadership* si manifesta in tutta la sua potenza anche quando si ricopre un ruolo gregario. Accogliere con entusiasmo un ruolo non evidente, non di prima linea, è una caratteristica decisamente più facile da trovare nelle donne.

Una donna *leader* mette sé stessa a servizio del sogno imprenditoriale, lavora alacremente per raggiungere lo scopo, e basa il proprio comportamento sui Valori condivisi.

Una vera donna *leader* conosce il **prezioso valore della collaborazione** e sa bene che quando si è soli, difficilmente si arriva lontano.

Una donna *leader* manifesta sé stessa e il proprio lavoro in *team* in questo modo:

- Sa che **condividere i Valori** dell'organizzazione è una condizione per impegnarsi e sentirsi parte di un Progetto. Difficilmente scende a compromessi e se percepisce distonia tra i propri valori e quelli dell'organizzazione trova il modo per allontanarsi.
- **Crede nel team** e sa che il successo è la conseguenza del buon lavoro di una squadra affiatata. E quando è il momento di celebrare i risultati raggiunti, lo fa con il gruppo.
- **Favorisce la delega**: sa che trasmettere le proprie conoscenze ai colleghi aiutandoli a crescere professionalmente e diventare indipendenti è una forma potente per costruire relazioni sane e per pianificare il passaggio di consegne, sia esso generazionale o di ruolo.
- **Sa ascoltare in modo empatico**: comprende il punto di vista dell'altro, dà valore ai pensieri, alle opinioni, alle idee dell'altro.
- **Si prende cura di sé e degli altri**, perché sa che si tratta di due aspetti strettamente collegati. Il benessere personale restituisce energia positiva che viene spontaneamente fatta circolare nell'ambiente e nelle relazioni circostanti. Creare relazioni virtuose e favorire quindi il benessere del contesto nel quale si inserisce è uno dei suoi principali obiettivi di *leader*.
- **Sa essere di esempio e ci tiene davvero tanto**. La donna leader sa bene che l'unico modo per vedere cambiare le cose è cambiare per primi.
- **Accoglie la diversità**, qualunque sia la sua origine, che considera un elemento arricchente e stimolante.
- **E' sostenitrice del rispetto**, come valore imprescindibile, in ogni sua declinazione: le

**regole, le individualità, l'ambiente, gli spazi.**

- **Ha imparato ad avere fiducia** in sé stessa e non le è difficile avere fiducia negli altri.
- Sa negoziare: la sua capacità di ascolto la rende empatica e questo le permette di comprendere la posizione dell'altro. Sa dove può arrivare e si impegna nel raggiungimento di soluzioni reciprocamente favorevoli.
- **Ha imparato a dire no**, se necessario, e lo fa con benevolenza, argomentando e assumendosi la responsabilità delle scelte fatte.

